

tali compensi accessori rientrano nel diritto dei dipendenti così come riconosciuto dalla stessa Corte Costituzionale con sentenza n. 136/2001 del 9 maggio 2001, in cui è stata dichiarata l'incostituzionalità dell'articolo 26, comma 4 e 5 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 nella parte in cui nega sia gli interessi, sia la rivalutazione monetaria sulle somme corrisposte al personale del comparto ministeri per effetto dell'inquadramento funzionale ai sensi dell'articolo 4, ottavo comma, della legge n. 312/1980;

i dipendenti in argomento, in forza della citata norma, hanno più volte richiesto, senza alcun esito, alla propria Amministrazione il riconoscimento del diritto alla percezione dei suddetti compensi accessori;

quanto affermato dalla Suprema Corte è stato recepito ed applicato dal TAR Toscana nella sentenza n. 136/2002 relativa ad un ricorso presentato proprio da dipendenti dell'ex Ministero dell'industria, Commercio ed Artigianato, oggi Ministero delle attività produttive —:

quali sono, alla luce delle argomentazioni sopra esposte, le motivazioni che inducono il Ministero delle attività produttive al grave ed, ad avviso dell'interrogante, immotivato ritardo nell'applicazione di una precisa e circostanziata sentenza della Corte Costituzionale, negando un legittimo diritto a dei dipendenti dello Stato. (4-07691)

\* \* \*

### BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

*Interrogazioni a risposta scritta:*

LUSETTI. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

i cosiddetti Bronzi di Cartoceto (Pesaro Urbino) furono scoperti negli anni '50 a Pergola, e attualmente sono esposti nel bellissimo museo di Pergola (Pesaro Urbino);

si tratta del resti di un unico gruppo bronzeo di età augustea raffigurante due cavalli e alcune figure umane;

nel febbraio 2002 il Ministro interrogato, attraverso il suo Sottosegretario, aveva decretato il « deposito », che equivale all'assegnazione definitiva, dei bronzi dorati in un apposito museo attrezzato all'uopo nel comune di Pergola;

il Tar delle Marche ha accolto recentemente un ricorso presentato dalla provincia e dal comune di Ancona che prevedeva una permanenza alternata nelle città di Ancona e di Pergola;

la società civile e gli amministratori di Pergola dell'entroterra pesarese e della Valle del Cesano si sono mobilitati contro tale decisione, pur riconoscendo piena autonomia alla giustizia amministrativa e legittimità alla sua sentenza;

il consiglio comunale di Pergola ha opposto ricorso al Consiglio di Stato riguardo alla sentenza del Tar di cui sopra —:

se il Ministro interrogato intenda anch'egli opporre ricorso alla sentenza del Tar delle Marche di cui alla premessa, per rafforzare la posizione del comune di Pergola e per ribadire l'opportunità dell'atto del ministero del febbraio 2002;

se il Ministro interrogato non intenda porre in essere tutti gli atti amministrativi e regolamentari necessari affinché i « bronzi » rimangano a Pergola. (4-07685)

BALLAMAN. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

all'interrogante risulta che nell'Opificio delle Pietre Dure in Firenze (articolazione del ministero per i beni e le attività culturali) sono riscontrabili situazioni conflittuali tra varie categorie di personale che ciò comunque si riflette negativamente, per l'Opificio, sulla capacità di

tutelare con la migliore efficacia beni culturali che spesso sono patrimonio civile dell'umanità —:

se, con riferimento all'attività quotidiana dell'Opificio, in rapporto ad unità di personale in servizio di missione (il quale appartenga a qualsiasi qualifica od area), l'ente in cui il servizio sia stato svolto e registri sul documento di viaggio le loro firme comprovanti l'arrivo e la partenza;

se il personale dell'Opd medesimo, quando escano da quelle strutture durante l'orario lavorativo, non richieda affatto permessi scritti e non timbri il tesserino, digitando il relativo codice (« permesso personale », « assenza per servizio » eccetera);

se (nel recente passato e fors'anche attualmente) i contratti di collaborazione coordinata e continuativa siano stati stipulati secondo la disciplina della legge 24 giugno 1997, n. 196 (« Norme in materia di promozione dell'occupazione ») e cioè per posti relativi a profili professionali non facilmente reperibili o comunque necessari a garantire specifiche esigenze di supporto tecnico nel campo della prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro (in quest'ultimo caso, purché l'autonomia professionale e le relative competenze siano acquisite dal personale in servizio entro e non oltre quattro mesi);

se — in particolare — tali contratti (che — a quanto risulterebbe — non sarebbero indispensabili per l'attività dell'amministrazione) vengano tuttora remunerati non con fondi specifici, bensì con fondi assegnati per la funzionalità dei reparti, e se da anni l'incarico di responsabile della sicurezza sia stato affidato ad un ingegnere privato per un costo annuo di circa 17.000 euro (pagati dalla cittadinanza attraverso tasse, imposte, contributi);

se l'Opd curi esclusivamente pubblicazioni riferibili all'Opificio stesso;

se corrisponda al vero che talune unità di personale dipendente, pur dovendo rispettare nell'Opd un orario lavo-

rativo a tempo pieno, vengano autorizzate ad effettuare altrove prestazioni di lavoro solo formalmente definite occasionali, ma in realtà continuative od almeno periodiche. Si tratterebbe spesso, infatti, d'autorizzazioni a svolgere incarichi di docenza in corsi universitari aventi durata semestrale, incarichi che sovente verrebbero rinnovati annualmente già per più volte consecutive;

se nell'Opd taluni incarichi siano stati affidati ad una biologa (area « C3 », biologo coordinatore) proveniente dalla soprintendenza per i beni ambientali, artistici ed architettonici di Bologna del ministero per i beni e le attività culturali (ed ivi stabilmente assegnata), la quale per l'esercizio della funzione di direttore scientifico dell'Opd (con particolare riguardo al coordinamento delle varie fasi dei lavori di diagnostica, eseguiti nell'Opificio stesso) percepirebbe il trattamento economico corrispondente a servizio di missione, e se tale biologa eserciti tali incarichi dal lunedì al mercoledì (dalle ore 9 alle 15) mentre questi contestualmente siano stati tolti a personale interno (anche in posizione di comando), preesistente all'uopo e d'almeno pari qualificazione (laureati in chimica, iscritti al relativo Ordine professionale);

se risulti veritiero che, invece, la maggior parte delle analisi effettuate dal laboratorio dell'Opd consisterebbe in accertamenti chimici, chimico-fisici e fisici, e se tali funzioni d'analisi debbano e possano essere esercitate più propriamente da personale d'elevata qualificazione scientifico-professionale, ivi in organico e stabilmente presente (il sottoscritto chimico direttore coordinatore — « C3S » —, due chimici direttori — « C2 » —, un direttore fisico — « C2 » —, un biologo — « C1 » — e due capi tecnici biologi — « C1 » — laureati in biologia);

se particolarmente, a fronte delle funzioni esercitate nell'istituto fiorentino dalla biologa « C3 » bolognese, ad altro personale chimico (laureato ed iscritto al corrispondente ordine professionale) in-

quadrato in posizione superiore siano state assegnate (da alcuni mesi) mansioni esclusivamente amministrative e non più funzioni scientifico-professionali, e quali motivi abbiano originato questi provvedimenti, costituendo ciò elemento di una strategia tendente ad un sistematico demansionamento di professionisti in organico nell'Opd, comportamento implicante — fra l'altro — episodi di mancata valorizzazione della loro rispettiva e pur rilevante competenza tecnica (comprovata da ottimi fascicoli personali), a fronte del mantenimento pervicace d'un trattamento economico di missione in favore per la beneficiata, tenuto conto che nei confronti di tutti quei professionisti interni, tale comportamento amministrativo potrebbe valutarsi come « violenza psicologica nell'ambiente di lavoro » (*mobbing*), in quanto si sarebbe determinato come un complesso d'atti, caratterizzati da ripetitività e durata di medio-lungo periodo, posti in essere da superiori gerarchici del Mbac (nella loro qualità) contro i predetti funzionari e comportanti e esplicantesi nei termini della sistematica non attribuzione d'incarichi adeguati o l'assegnazione di compiti squalificanti, con sottoutilizzazione dei funzionari stessi (o di taluni) e mancata organizzazione adeguata del lavoro istituzionale della compromissione della rispettiva immagine professionale e personale sul luogo di lavoro, nonché di altre conseguenze negative sui soggetti colpiti, di varia natura con particolare riguardo all'induzione di una demotivazione morale in taluni tra i predetti funzionari), avendo il menzionato comportamento amministrativo determinato nei confronti dei funzionari tecnici in parola una lesione dei propri diritti, esplicantesi in demansionamento professionale, che avrebbe dato luogo ad una pluralità di pregiudizi incidenti sull'intera vita professionale e di relazione degli interessati, con particolare riguardo alla lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione delle rispettive personalità nel luogo di lavoro;

se dunque ed infine non sia il caso che l'amministrazione in discorso revochi alla predetta biologa bolognese il conferi-

mento delle funzioni di direttore scientifico dell'Opd, eliminando ciò che, ad avviso dell'interrogante, determinerebbe sprechi di risorse erariali nonché ottemperando a giurisprudenza univoca (Corte di Cassazione — sez. III civ. — sentenza 30 aprile 2001, n. 7023; Tar-Campania — sez. I —, sentenza 27 giugno 2001, n. 3417) ed alla normativa disciplinante le rispettive professioni dei laureati iscritti ai corrispondenti albi od ordini o collegi professionali (si prenda ad esempio, per i chimici, il regio decreto 1° marzo 1928, n. 842 — tuttora vigente —, con speciale riguardo al terzo comma dell'articolo 16 che sancisce: « Devono essere redatte dagli iscritti all'albo le perizie e le analisi che devono essere presentate alle pubbliche amministrazioni », atteso che tali fonti giuridiche attestano, infatti, che le attività attinenti nelle amministrazioni pubbliche alla chimica sono d'esclusiva competenza del chimico laureato ed iscritto al corrispondente albo professionale). (4-07688)

LUSETTI. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali, al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nella Galleria Nazionale delle Marche di Urbino è custodito un importante dipinto di Giovanni Battista Guerrieri (visuto nel '600 a Pesaro);

si tratta di un quadro raffigurante Cleopatra, la bellissima Regina d'Egitto;

risulta all'interrogante che il prezioso dipinto, che fa parte della Fondazione Volponi, è stato sfregiato nei giorni scorsi da mano ignota, servendosi di una penna;

la collocazione del quadro sfuggiva al controllo delle telecamere;

non vi è quindi la possibilità di risalire all'autore dello sfregio, almeno in tempi rapidi;

i custodi non erano posti nelle condizioni oggettive di accorgersi del fatto nell'immediato —:

se risponde al vero quanto riportato in premessa e se il dipinto sia già in fase di restauro, con forti possibilità di essere rimesso nella sua integrità, al suo posto in tempi brevi;

se i Ministri interrogati, attraverso le forze dell'ordine di Urbino che svolgono ottimamente il loro lavoro, siano in grado di assicurare la prevenzione di altri atti vandalici del genere;

se non ritenga opportuno porre in essere tutti gli atti amministrativi per rivedere il sistema di sicurezza e controllo del Palazzo Ducale, visto che alcuni anni or sono è stato compiuto il furto d'arte del secolo nella medesima struttura storico-artistica. (4-07700)

\* \* \*

#### DIFESA

#### *Interpellanza:*

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della difesa, per sapere — premesso che:

il decreto del Ministro della difesa del 30 gennaio 1998 attuativo del decreto-legge 28 novembre 1997, n. 459, ha configurato l'Arsenale Navale Militare di Messina (Marinarsen) — che in atto occupa 468 dipendenti civili nella tabella C — come ente sottoposto a « gradualità procedimenti di dismissione ed a provvedimenti di chiusura » se idonei a fornire, secondo criteri di economica gestione, beni e servizi coerenti con le finalità istituzionali dell'Amministrazione della difesa;

successivamente con decreto attuativo del 24 ottobre 2001 Marinarsen è stato inserito tra gli enti gestiti dall'Agenzia industrie difesa;

con la normativa richiamata l'Arsenale di Augusta è stato inserito invece nella tabella B cioè tra gli Arsenali strategici della Marina direttamente alle dipendenze dello Stato Maggiore senza alcun vincolo di economia gestionale;

la sopravvivenza di Marinarsen Messina è quindi legata alla sua capacità produttiva che, però, può dispiegarsi se allo stesso vengono assicurate commesse adeguate;

tali commesse, nonostante gli impegni assunti pubblicamente e nel confronto con le organizzazioni sindacali, non sono assolutamente garantite con la conseguente creazione di un clima di sfiducia tra il personale e di inquietudine nella cittadinanza per il rischio evidente di soppressione della struttura;

sembrerebbe che il direttore dell'Arsenale Militare Marittimo di Augusta, verosimilmente con il consenso del ministero della difesa, avrebbe scelto di dare corso per il II semestre 2003 a licitazioni private per l'appalto di servizi di manutenzione di naviglio militare ed in particolare per lavori sulla corvetta Chimera per un importo complessivo di euro 3.510.000,00;

come fra l'altro è stato evidenziato dalle organizzazioni sindacali ed in particolare da una denuncia pubblica dalla CISL FPS di Messina, Marinarsen Messina in atto è priva delle commesse necessarie per il suo equilibrio gestionale;

verosimilmente è sicuramente in condizione, per il possesso di adeguate risorse tecnologiche e professionali delle maestranze, oltre che per l'esistenza di idonei bacini anche in muratura, di assicurare gran parte dei lavori che Marinarsen Augusta non può fare e vuole affidare al mercato privato —:

se si intenda intervenire per annullare la scelta della direzione dell'Arsenale Militare Marittimo di Augusta di dare corso per licitazione privata all'appalto all'esterno dei servizi di manutenzione del naviglio militare;

se, conseguentemente, si vogliono affidare a Marinarsen Messina i molti servizi di manutenzione, anche al fine di non configurare una violazione dei principi della convenzione stipulata per il triennio 2003-2005 tra il ministero della difesa e la direzione generale dell'Agenzia Industrie